



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **DELIBERA N. 16/15/CSP**

### **ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ NOI TV S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN TECNICA DIGITALE IN AMBITO LOCALE “NOI TV”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 38, COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

#### **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell’11 febbraio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante l’adozione del “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS del 28 aprile 1999, recante “Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com.”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.”;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”;

VISTA la delibera n. 617/09/CONS, del 12 novembre 2009, recante “Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni Campania, Molise, Umbria, Toscana, Lombardia e Comitato provinciale per le comunicazioni Trento”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la legge della Regione Toscana 25 giugno 2002, n. 22, recante “Disciplina del Comitato Regionale per le Comunicazioni”;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, di cui all’articolo 3 dell’Accordo quadro, sottoscritta in data 16 dicembre 2009, per l’attuazione della delega al Comitato Regionale per le Comunicazioni nell’ambito della Regione Toscana;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e contestazione**

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana, in data 22 settembre 2014, ha accertato il superamento del limite di affollamento pubblicitario orario da parte del  
16/15/CSP



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

servizio di media audiovisivo in tecnica digitale in ambito locale “Noi Tv”, esercito dalla società Noi Tv s.r.l., con sede legale in Barga (Lu), Via del Ciocco n. 6, c.a.p. 55051. Il suddetto Comitato ha, pertanto, contestato con atto del 23 settembre 2014, notificato in data 24 settembre 2014, la violazione dell’articolo 38, comma 9, del decreto legislativo n. 177/2005, per il superamento del limite di affollamento pubblicitario orario consentito (25% + 2% da recuperare nelle fasce orarie precedenti o successive), con le seguenti modalità:

- 14 ottobre 2013: nella fascia oraria 19:00-20:00;
- 15 ottobre 2013: nella fascia oraria 20:00-21:00;
- 16 ottobre 2013: nella fascia oraria 18:00-19:00, 22:00-23:00;
- 17 ottobre 2013: nella fascia oraria 19:00-20:00;
- 18 ottobre 2013: nella fascia oraria 20:00-21:00, 21:00-22:00;
- 19 ottobre 2013: nella fascia oraria 18:00-19:00, 20:00-21:00, 23:00-24:00;
- 20 ottobre 2013: nella fascia oraria 18:00-19:00, 19:00-20:00.

### **2. Deduzioni della società**

La società Noi Tv s.r.l. ha prodotto, in data 20 ottobre 2014, una memoria difensiva nella quale ha dichiarato di essere consapevole di aver superato i limiti di affollamento orario, come riportato nella contestazione del Co.re.Com., ma ha altresì comunicato che all’epoca dei fatti la sede dell’emittente era stata trasferita, come risulta dalla richiesta di autorizzazione allo spostamento del ponte radio quale atto del passaggio da uno studio all’altro. Il trasloco della sede ha comportato il progressivo trasferimento degli impianti e delle attrezzature e, per qualche settimana, la normale attività della televisione si è svolta sia nella vecchia sede sia nella nuova, provocando disagi organizzativi ed operativi. Questa evenienza ha prodotto un aggravio delle attività ed una improvvisata distribuzione delle incombenze nello svolgimento delle funzioni degli addetti alla televisione. Nel periodo in questione, si è determinato un minore controllo nella gestione dell’affollamento pubblicitario giornaliero che può aver prodotto gli sforamenti contestati, corretti nei giorni successivi.

La parte ha evidenziato, altresì, che l’emittente ha sempre osservato la normativa in materia confidando, per il caso di specie, nel riconoscimento dell’esimente dell’errore scusabile.

La società ha fatto presente di essere fornita di un apposito *software* che consente la gestione organica della programmazione di una emittente televisiva con possibilità di verifica della densità pubblicitaria e della durata del *cluster* pubblicitario.

Il bilancio per l’esercizio finanziario 2013 della società Noi Tv s.r.l. ha presentato perdite pari a circa euro 50.000: l’entità contenuta della perdita, a fronte di una riduzione nei ricavi da raccolta pubblicitaria, è legata al contenimento dei costi derivante dalla operazione di ristrutturazione aziendale iniziata nel corso del 2012 e proseguita nell’esercizio successivo.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Ad esito dell'istruttoria, il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana, nel caso di specie, ritiene di confermare la sussistenza della violazione in considerazione della circostanza che i giorni oggetto della contestazione sono compresi tra il 14 e il 20 ottobre 2013, mentre risulta che l'effettivo trasloco sia successivo. Inoltre, in considerazione delle difficoltà economiche della società, rileva che sussistono i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari al minimo edittale.

A seguito della valutazione della documentazione istruttoria, si rileva dimostrata in atti dal monitoraggio, effettuato dal Co.re.com. su delega dell'Autorità, la violazione dell'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come integrato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, incombendo sull'esercente la responsabilità di conformare la propria condotta al quadro normativo vigente, che nel caso di specie comporta il divieto di inserire, per ogni ora di programmazione, *spot* pubblicitari nella misura eccedente quella prevista (25% + 2% da recuperare nelle fasce orarie precedenti o successive).

Di conseguenza, si ritiene di accogliere la proposta del Co.re.Com. Toscana nei confronti della società Noi Tv s.r.l. e di disporre la sanzione pari al minimo edittale moltiplicata per le giornate, riportate nell'atto di contestazione, nelle quali è stata riscontrata la violazione

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*) e 5 del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione contestata nella misura del minimo edittale, moltiplicata per il numero di giornate di programmazione, pari a sette, in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni, e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di affollamento pubblicitario/orario, deve ritenersi di lieve entità, considerato l'ambito locale di diffusione dei messaggi pubblicitari che non comporta significativi indebiti vantaggi per la società agente.

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

La società in questione ha dichiarato di non essere mai incorsa in passato in violazioni analoghe e di aver posto in essere comportamenti intesi a prevenire ulteriori violazioni.

### **C. Personalità dell'agente**

La società ha cooperato in modo efficace alla attività istruttoria dell'Ufficio e, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura del servizio media audiovisivo in tecnica digitale in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2011, pari ad euro 1.121.638,00 (ultimo dato disponibile da Informativa Economica di Sistema), risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00), corrispondente al minimo edittale della sanzione moltiplicato per il numero di giornate di programmazione, pari a sette, in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **ORDINA**

alla società Noi Tv s.r.l., con sede legale in Barga (Lu), Via del Ciocco, n. 6, c.a.p. 55051, fornitore del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale in ambito locale Noi Tv, di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione di cui all'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, integrato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 177/2005 e successive modifiche e integrazioni.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/2005 con delibera n. 16/15/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 16/15/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 11 febbraio 2015

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani